

ASSOCIAZIONE “COTOPAXI” STATUTO

Art.1- DENOMINAZIONE

1. È costituita l'Associazione “COTOPAXI”.

Art. 2 - SEDE

1. La sede dell'Associazione è a Taranta Peligna (CH), via Gabriele D’Annunzio, n. 16.
2. Il Consiglio Direttivo, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività necessarie per raggiungere gli scopi sociali, potrà istituire sedi secondarie, uffici in Italia ed all'estero

Art.3 – DURATA

1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 ATTIVITÀ

L'Associazione svolge le seguenti attività:

- sostegno alla cultura della internazionalizzazione anche attraverso l’attivazione e la realizzazione di scambi culturali e sociali con gruppi e associazioni internazionali;
- attività editoriale pubblicazione di riviste e di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche;
- tutela, promozione, gestione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico;
- sostegno organizzativo e valorizzazione della iniziativa dal nome “**PREMIO ANGELANTONIO MOSCHETTA’ premio letterario sul tema grotte**”;
- tutela, gestione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili.

Art.4 – SCOPO

L’Associazione non ha fini di lucro ed opera per rinsaldare il ricordo di **Angelantonio Moschetta** (16/06/1954-20/02/2020), uomo di rara “umanità”, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno allo sviluppo, della promozione e dell’informazione.

In particolare, l'Associazione si propone, attraverso le attività di sopra elencate sinteticamente, anche il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) riunire le persone che amano l’ambiente, le tradizioni e la cultura locale;

b) facilitare e stimolare iniziative atte a diffondere la cultura ambientale, l'interesse per il patrimonio naturale, culturale e sociale, la conoscenza e l'apprendimento delle iniziative volte a promuovere la cultura di tutela dell'ambiente, della solidarietà sociale, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte visiva, della letteratura e delle tradizioni locali;

c) sviluppare ogni iniziativa intesa a riconoscere ogni aspetto e risvolto dell'articolato scopo riportato alla lettera b, mediante conferenze, corsi, lezioni, seminari e promuovendo visite, gite, concorsi e mostre;

d) operare in collegamento con enti e associazioni similari italiane ed estere.

L'Associazione si propone, infine, di:

- favorire l'emergenza di vocazioni letterarie momentaneamente nascoste;
- garantire ai partecipanti al **Premio Angelantonio Moschetta** una tangibile opportunità di recuperare la propria indole di scrittori e riconsegnare loro speranza e autostima;
- diffondere, in un'ottica di **“restanza culturale”**, le peculiarità letterarie provenienti da “zone difficili”, prevalentemente montane con presenza di siti speleo;
- irrobustire la sensibilizzazione nei confronti dell'universo sotterraneo da parte della potenziale utenza di tale comparto;
- stimolare la scrittura, nelle sue molteplici declinazioni, su una tematica specifica, quale la sua ambientazione in grotta.

Art.5 – Marchio

1. L'Associazione adotta un proprio marchio approvato dall'Assemblea dei Soci e riportante la scritta **“COTOPAXI”**.
2. L'uso del marchio sarà regolamentato e tutelato.

Art. 6 - SOCI

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente Statuto ed Atto Costitutivo e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. I soci svolgono attività non retribuita.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: - dimissioni volontarie; - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; - morte; - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. Possono altresì aderire le Associazioni, le Fondazioni e le Cooperative.

6. I soci si distinguono in fondatori e ordinari ed il loro numero è illimitato.

a) “Soci Fondatori”, cioè gli aderenti che partecipano all’Atto Costitutivo;

b) “Soci Ordinari”, cioè i facenti richiesta che aderiranno nel tempo all’Associazione e che sono tenuti a versare all’atto dell’iscrizione una quota “una tantum” determinata dall’Assemblea dei Soci.

4. I soci sono tenuti a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione; devono osservare lo Statuto e le delibere degli organi, favorendo con la loro azione gli interessi dell'Associazione.

Art. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'iscrizione all'Associazione è soggetta alla presentazione di una richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione;

2. il Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà, previo esame della domanda dell'aspirante all'accettazione della stessa.

3. Il nuovo socio perfeziona la sua adesione con il versamento della quota di adesione.

4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Art. 8 - DIMISSIONI, DECADENZA, ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della fine dell'anno solare ed ha effetto dall'inizio dell'esercizio successivo a quello in cui sono state presentate;
- per morosità nel versamento delle quote dovute all'Associazione, fermo restando l'obbligo al pagamento delle quote dovute per le annualità precedenti a quella successiva al provvedimento d'esclusione.

Art. 9 - ORGANI STATUTARI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - c) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche sono gratuite, il Consiglio Direttivo stabilirà le modalità e la quantità dei rimborsi delle spese ammesse per lo svolgimento della carica.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci può essere convocata in sede ordinaria o straordinaria dal Presidente.
2. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, dal Presidente dell'Associazione o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, con ordine del giorno motivato.
3. La convocazione deve effettuarsi con almeno 7 giorni di anticipo con avviso scritto mediante lettera, fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione.
4. Gli organi dell'Associazione potranno a loro discrezione, ed in aggiunta alle modalità sopra descritte usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.
5. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria anche nello stesso giorno.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti appositamente incaricato; in caso di assenza o impedimento del Vice-Presidente da persona nominata dall'Assemblea.
7. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote.
8. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere delegato in forma scritta a rappresentare esclusivamente un altro socio.
9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, con presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero dei soci presenti, purché approvate con la maggioranza dei voti espressi.
10. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di modifiche dello statuto con la maggioranza del 50% + 1 dei componenti e, in caso di scioglimento, con una maggioranza dei 2/3 degli stessi.
11. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale.

Art. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I principali compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere il Presidente dell'Associazione
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- eleggere e rinnovare anche parzialmente, i membri del Consiglio;
- determinare la misura della quota di iscrizione, "una tantum" dovuta dai soci ordinari, e di quella annuale di finanziamento dell'attività;
- impartire le direttive generali di azione dell'Associazione e deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività annuale e poliennale.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.
2. L'Assemblea dei Soci stabilisce il numero dei Consiglieri che compongono il Consiglio. Nelle more dell'approvazione assembleare è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
3. La decadenza avviene per dimissioni o ovvero dopo tre assenze ingiustificate.

Art. 13– FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti di specifica competenza dell'Assemblea.
2. Il Consiglio nel rispetto delle finalità del presente statuto e degli indirizzi dell'Assemblea delibera principalmente sui seguenti argomenti:
 - a) la nomina, su proposta del Presidente, i Vice Presidente di cui uno con funzioni vicarie;
 - b) l'approvazione delle richieste di adesione all'Associazione e proposta all'Assemblea di dichiarare la decadenza di soci inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con gli scopi associativi;
 - c) la redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
 - d) i contratti, le convenzioni e gli incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
 - e) ogni altro atto utile al raggiungimento dei fini sociali, anche mediante accordi con terzi;

Art. 14– FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione è fatta mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due

giorni prima. Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell'Associazione.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.
4. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore Generale, ovvero da un consigliere incaricato dal Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo si può riunire oltre che fisicamente anche virtualmente con l'ausilio di mezzi di comunicazione digitali (Skype o similari) in conferenza telematica. La riunione e le deliberazioni conseguenti avranno piena validità ed operatività e la firma dei relativi verbali potrà avvenire tramite validazione via mail o firma digitale.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione, con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Vice Presidente, che ricopre la carica fino alla scadenza del mandato, così come i Consiglieri cooptati. La delibera di cooptazione sarà ratificata nella prima assemblea convocata.
7. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio, in questo caso è il Sindaco revisore a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 14 – PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio è il Presidente dell'Associazione e ne è il legale rappresentante.
2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio;
 - b. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
 - c. adempie agli incarichi espressamente conferitigli;
 - e. vigila sulla conservazione dei documenti e dei verbali dell'Associazione;
 - f. accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
 - g. conferisce, previa autorizzazione del Consiglio, procure per singoli atti o categorie di atti.
5. Al Presidente compete la firma sociale, la rappresentanza legale, ivi compresa la rappresentanza in giudizio.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente vicario.
8. In caso di dimissioni assume le funzioni il Vice Presidente vicario il quale procede, entro 60 giorni dall'esecutività delle stesse, alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Presidente.

9. I Vice Presidenti durano in carica tre anni e coadiuvano il Presidente.

ARTICOLO 15 - DIMISSIONI E DECADENZA DALLE CARICHE

1. Le dimissioni dalle cariche sociali devono essere presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.
2. Gli eletti a cariche sociali che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente successiva alla decadenza, mediante cooptazione.
3. La decadenza opera anche per effetto della perdita di qualifica di socio ai sensi dell'art. 8.

Art. 16 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è composto:
 - a) dalle quote “una tantum” di adesione dei soci ordinari e delle quote annuali dei soci;
 - b) dai versamenti volontari dei soci;
 - c) dai contributi pubblici nazionali e comunitari richiesti;
 - d) dai contributi di terzi;
 - e) da ogni altra entrata e acquisizione.
2. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 17 – RENDICONTO

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione degli scopi sociali.
2. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio provvede, entro quattro mesi alla chiusura dello stesso a redigere il rendiconto della gestione. Il rendiconto deve essere redatto in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione all'Assemblea entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18 – SCIoglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio associativo sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di vigilanza di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. All'Assemblea Straordinaria compete la nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione

dei relativi poteri e compensi.

Art. 19 – LIMITAZIONI

1. L'utilizzo della denominazione sociale dell'Associazione e del marchio è regolamentato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 20 – ARBITRATO

1. Tutte le eventuali controversie tra associati o tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni giurisdizione, al giudizio di un collegio arbitrale di tre membri, nominati volta per volta rispettivamente dalle due parti e presieduta da un terzo nominato dai due arbitri.

Art 21 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, varranno le norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile vigenti.

Art. 22 - NORMA TRANSITORIA

1. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore secondo le modalità definite nell'atto costitutivo.